

di Natile di Careri aveva acquisito il controllo delle società del gruppo Perego, e di altri indagati; 3) l'ordinanza di custodia cautelare del Gip di Milano del 3 marzo 2011, n. 9189/08 R.G. Gip nel procedimento « Caposaldo » (doc. 1174/2) nei confronti di Giuseppe Romeo e di Flachi Giuseppe, rispettivamente, a capo di due distinte famiglie mafiose che lavoravano in sinergia, nonché la sentenza del Gup di Milano n. 667 del 13 marzo 2012, depositata in data 11 giugno 2012, nei confronti degli imputati che hanno scelto il rito abbreviato (doc. 1354/2).

Invero, la presenza dei « padroncini calabresi », ovvero dei proprietari o gestori in *leasing* di camion di origini calabresi, presenti in pressoché tutti i cantieri costituisce un problema socio-politico, prima che giudiziario, in quanto massa di manovra delle famiglie mafiose calabresi operanti al Nord.

Tutti i provvedimenti esaminati mettono in evidenza il ruolo che i clan calabresi esercitano sui « padroncini calabresi », intervenendo a regolare il numero dei carichi, che ciascun padroncino poteva effettuare, di « terra da scavo », composta di sassi e sabbia e definita nelle intercettazioni « terra mista » — che a norma dell'articolo 186 decreto legislativo n. 152 del 2006 non costituisce rifiuto, previa valutazione, solo teorica, dell'Arpa, deputata a escludere la presenza di eventuali inquinanti — ed è, pertanto, di grande valore commerciale, in quanto utilizzabile nel settore edilizio per i riempimenti.

Ciò, al fine di non pregiudicare il carico/scarico di terra inquinata (definita nelle intercettazioni « terra non mista ») e di rifiuti da demolizione — privi di valore commerciale e destinati, almeno in teoria, alle discariche — che i suddetti padroncini erano tenuti ad effettuare nei vari cantieri di competenza del clan mafioso di turno ma che facevano di tutto pur di sottrarsi, non ravvisando alcuna convenienza economica.

Accadeva infatti — e probabilmente accade tuttora — che nei cantieri occupati dai « padroncini calabresi » vige l'anarchia, posto che costoro organizzano il loro lavoro esclusivamente secondo i propri interessi e non secondo le esigenze dei cantieri in cui lavorano. Di conseguenza, cercano di caricare sui loro camion esclusivamente « terra mista », di qualità.

Solo l'intervento di un autorevole esponente della « famiglia », nel caso di specie i Barbaro/Papalia, lo Strangio o i loro sodali, è in grado di riportare l'ordine. In caso contrario, il committente si trova esposto alla mercé dei singoli padroncini, ciascuno dei quali si accaparra il lavoro più conveniente, caricando esclusivamente terra di qualità e il cantiere diventa ingestibile.

La conclusione è che solo le varie famiglie della *'ndrangheta* sono in grado di imporre la loro disciplina nei cantieri in cui operano i « padroncini calabresi »; una disciplina che naturalmente ha un costo, posto che i capi cosca effettuano trattenute sulle prestazioni dei cosiddetti padroncini.

In tale contesto, il passaggio della *'ndrangheta* dal settore economico a quello politico diventa molto breve e del tutto automatico, anche in virtù dei consensi elettorali che la *'ndrangheta* è in grado di procacciare e il riferimento ai « padroncini calabresi »

non è casuale. E questo spiega i rapporti tra i mafiosi e alcuni referenti politici a livello regionale, quale è emerso in numerose inchieste giudiziarie.

Del resto, è almeno dagli anni ottanta – periodo consacrato, dal punto di vista giudiziario, negli atti del processo c.d. « Nord-Sud » – che la presenza incontrastata della *'ndrangheta* nel movimento terra è un fatto acquisito. Il collaboratore di giustizia Salvatore Morabito in quel processo affermava testualmente: « credo che sia il caso di ricordare che l'organizzazione di cui facevo parte era, e lo è ancora oggi, di puro carattere mafioso. Nonostante i maggiori esponenti si trovino in carcere in questo momento, essa continua a proliferare in ogni campo ».

Purtroppo, ancora oggi, come emerge chiaramente dai procedimenti penali in corso, ciò è assolutamente vero ed è reso possibile dalla particolare struttura con cui la *'ndrangheta* opera, anche nel Nord, posto che – come si vedrà di seguito nel dettaglio – pur tra contrasti interni e individualismi vari, la *'ndrangheta* coniuga una disciplina di stampo paramilitare con rapporti di carattere familistico e di sangue.

Pertanto, nei confronti dei terzi estranei l'organizzazione – che mantiene saldi i suoi rapporti con le *'ndrine* operanti in Calabria – si pone sempre e, in ogni circostanza, come un soggetto unico, forte, che incute « rispetto » e, soprattutto, incute paura.

Il tutto avviene in un contesto caratterizzato dall'unità di fondo che lega gli uomini della *'ndrangheta* e dal loro senso di appartenenza a un fenomeno criminale, sociale e culturale essenzialmente omogeneo e dichiaratamente alternativo, rispetto alle istituzioni statuali.

Questo – come posto in evidenza dalla indagine « Infinito » (cfr. ordinanza di custodia cautelare Gip di Milano in data 5 luglio 2010 in doc. 1357/4 e sentenza in data 04 giugno 2012 Gup tribunale di Milano in doc. 1310/2) – non vuole dire che la *'ndrangheta* in Lombardia, come nelle altre regioni del Nord, debba essere vista come « macro organizzazione », cioè come unico organismo dotato di unità di scopo e coerenza interna, perché ciò significherebbe sopravvalutarne la coesione e la coerenza interna. Si tratta, piuttosto, della esistenza di un sistema di regole, che crea vincoli tra gli aderenti e opportunità d'azione per gli stessi, di una configurazione reticolare, strumentale al perseguimento di differenti interessi individuali, con forme di forte solidarietà collettiva e di stringente cooperazione, il cui tessuto connettivo rimane, sempre e in ogni caso, la soddisfazione degli interessi individuali.

Per tale ragione, molto spesso, tra i sodali si verificano forme di competizione, anche violente, che però non portano al dissolversi dell'organizzazione. Ciò accade sia per la contestuale presenza di forme di cooperazione, sia in quanto gli scopi perseguiti sono spesso interdipendenti e tutti i partecipi hanno interesse a che l'organizzazione sopravviva (il che costituisce la pre-condizione perché i traffici illeciti possano continuare a prosperare). Si è in proposito parlato, con espressione sintetica, di « anarchia organizzata », dove il rimando alla *'ndrangheta* e alle sue tradizioni serve, all'interno,

per garantire lealtà tra i membri e adesione agli scopi, e all'esterno, per sorreggere l'efficacia del metodo intimidatorio¹¹.

Ovviamente tale flessibilità garantisce maggiore capacità di diffusione in territori non tradizionali, il che è tipico della *'ndrangheta*, dotata di moduli organizzativi più adattabili e di una struttura meno centralizzata e verticistica, rispetto ad altre organizzazioni mafiose.

Allo stesso tempo, come si vedrà di seguito, questa flessibilità genera « agglomerati organizzati a geometria variabile », che tagliano orizzontalmente il tradizionale vincolo di appartenenza alle singole famiglie. Soggetti accomunati dall'appartenenza alla comune casa *'ndranghetista* costituiscono alleanze operative d'occasione, ponendo insieme uomini, risorse, rapporti e relazioni utili. Il tutto accade con estrema celerità e lo stesso nucleo originario può costituire alleanze stabili con più soggetti provenienti da altri nuclei, producendo una serie di sottostrutture, in grado di moltiplicarsi senza limiti.

Forte di questo « patrimonio », che costituisce il comune denominatore e la base di costante riferimento degli uomini della *'ndrangheta* e dei loro dirigenti, le indagini svolte dalla Dda di Milano — il cui impianto accusatorio ha trovato conferma nelle prime decisioni di merito — hanno posto in evidenza un vero e proprio salto di qualità della *'ndrangheta* nella realtà economico-sociale della Lombardia, rappresentato dall'acclarata esistenza di una serie di relazioni politiche, professionali, economiche, amministrative con altrettanti soggetti ed esponenti della società civile e amministrativa, nonché con esponenti della classe politica.

Si tratta di soggetti tutti accomunati da assoluta mancanza di senso civico, presi solo dal perseguimento del proprio particolare piccolo tornaconto, che per il politico di turno si traduce, anche ma non solo, nell'acquisizione di consensi elettorali.

L'insieme di queste relazioni rappresenta il cosiddetto « capitale sociale » della *'ndrangheta*, in quanto le attribuiscono un'apparenza di normalità, che agevola e facilita a dismisura il suo inserimento nel tessuto sociale ordinario, situazione questa che può definirsi « esplosiva » per le gravi conseguenze che comporta.

Sul punto, va rilevato che è sicuramente vero — come afferma il dottor Paolo Storari — che « il precipitato giuridico » di tale capitale sociale è il concorso esterno, ma è anche vero — come osserva, dal canto suo, il dottor Giuseppe Gennari¹² — che molto spesso ci si trova al cospetto di vincoli di « occasione », che non permettono di attribuire al soggetto « esterno » la qualifica di associato, tanto più alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che, nel definire i confini del concorso esterno, ha significativamente ristretto l'ambito operativo di tale ipotesi¹³.

In conclusione, accade che il soggetto « esterno » svolge, per lo più, attività intrinsecamente lecite e quindi non autonomamente punibili, sicché l'aspetto di grande insidia legato alla esistenza di queste

11 Cfr. ordinanza Gip di Milano proc. n. 9189/08 cit.

12 Cfr. ordinanza di custodia cautelare n. 9189/08 R.G.Gip, pag. 600, del procedimento « Caposaldo » (doc. 1174/2).

13 Cfr. Cass. S.U. n. 33748/05.

relazioni è la difficoltà di dare ad esse una connotazione in termini penalistici e incriminatori.

Si tratta, dunque, di un tema che deve essere affrontato in termini politico-sociali, in quanto coinvolge la società civile.

2 – *I principali procedimenti penali nei confronti della 'ndrangheta in Lombardia.*

Tutto ciò premesso e osservato, va detto che numerosi e di grande rilevanza sono i procedimenti penali promossi dalla Dda di Milano nell'ultimo biennio, molti dei quali sfociati in sentenze di primo e di secondo grado, che hanno confermato l'impianto accusatorio e di cui questa Commissione d'inchiesta ha acquisito gli atti.

Su tali procedimenti occorre soffermarsi al fine di descrivere il preoccupante fenomeno delle infiltrazioni mafiose di natura *'ndranghetista* che, partendo dallo specifico settore del movimento terra e dell'illecito smaltimento dei rifiuti, è arrivata a inserirsi nel sistema degli appalti pubblici e privati, occupando posizioni di rilievo anche in altre realtà economiche della Lombardia, la più importante del c.d. « Sistema Paese ».

In particolare, sono stati acquisiti dalla Dda di Milano i seguenti atti:

1) p.p. n. 37625/08 – c.d. « Caposaldo » – nei confronti di Giuseppe Romeo + altri: l'ordinanza di custodia cautelare, in data 03 marzo 2011, nonché la sentenza del Gup di Milano n. 667/12 del 13 marzo 2012, depositata in data 11 giugno 2012 (doc. 1354/2);

2) p.p. n. 27435/08 – c.d. « Cerberus »- nei confronti del clan Barbaro/Papalia: la sentenza del tribunale di Milano n. 6880/2010, pronunciata in data 11 giugno 2010, nonché la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 823/2011, pronunciata in data 20 maggio 2011 (doc. 1174/3);

3) p.p. n. 41849/07 – c.d. « Parco Sud » – nei confronti del clan Barbaro/Papalia: la sentenza del Gup presso il tribunale di Milano nel procedimento penale n. 5497 R.G.Gip, pronunciata in data 28 ottobre 2010, nonché la sentenza n. 130/2012 della Corte di Appello di Milano, pronunciata in data 10 gennaio 2012 (doc. 1174/4);

4) p.p. n. 47816/08 – c.d. « Tenacia » – nei confronti di Salvatore Strangio + altri: l'ordinanza di custodia cautelare in data 06 luglio 2010 (1174/5);

5) p.p. n. 10354/05 – c.d. « Isola »- nei confronti di Paparo Marcello + 30: l'ordinanza di custodia cautelare n. 2810/05 R.G.G.I.P. del 4 marzo 2009 (doc. 1257/3), la sentenza del tribunale di Monza n. 556/11, pronunciata in data 23 febbraio 2011 (doc. 1283/2), nonché la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18 maggio 2012, depositata in data 12 settembre 2012 (doc. 1359/2) e gli altri provvedimenti di cui si dirà di seguito.

I procedimenti anzidetti, poi esaminati in dettaglio, hanno per oggetto, in via principale, l'attività di movimento terra e l'illecito smaltimento dei rifiuti, che consentono grossi guadagni, salvo svilupparsi in modo sinergico anche in altri e vari settori dell'economia lombarda.

Si tratta, in prevalenza, di settori in qualche misura contigui ai primi, come i servizi di trasporto merci e di consegna plichi, ovvero i servizi di facchinaggio, tutti caratterizzati dall'assoluta mancanza di qualsivoglia profilo tecnologico, accomunati dall'uso indiscriminato di automezzi nel loro svolgimento e dal ricorso a semplice manovalanza.

L'assenza di profili specialistici contribuisce non poco a spiegare le ragioni dell'uso del metodo mafioso nell'accaparramento e nella gestione dei relativi appalti, per la necessità che la *'ndrangheta* ha di vincere l'ampia concorrenza esistente in tali affollati settori.

Nell'ordinanza di custodia cautelare, in data 3 marzo 2011, emessa nel procedimento penale n. 37625/08 rgnr (n. 9189/08 R.G.Gip), denominato « Caposaldo », a carico di Giuseppe Romeo + altri (doc. 1174/2), il Gip di Milano, dottor Giuseppe Gennari, dopo aver richiamato quanto emerso nell'indagine denominata « Infinito » (n. 46733/06 rgnr), descrive in modo particolareggiato la struttura organizzativa della *'ndrangheta*, al fine di metterne in evidenza il controllo paramilitare esercitato sul territorio.

Invero, la *'ndrangheta* è dotata di un organismo direttivo, denominato « provincia » o in alcuni casi « Crimine », di tre substrutture aventi competenza sulle rispettive aree calabresi, cioè la « Jonica », la « Tirrenica » e la « Città », cioè, Reggio Calabria (principale punto di riferimento dell'organizzazione mafiosa) e di altre strutture regionali di coordinamento presenti al Nord, tra cui la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, la Liguria, nonché di « Locali », composti, a loro volta, da una o più famiglie (le « *'ndrine* ») diffusi sul territorio delle varie regioni e con un circondario che comprende anche più comuni limitrofi, coordinati dal vertice regionale, a sua volta collegato con le tre aree calabresi anzidette, alle quali spettano tutte le decisioni più importanti, anche per la risoluzione di eventuali conflitti tra le suddette famiglie mafiose.

La struttura della *'ndrangheta* odierna, almeno nei suoi tratti essenziali, è stata illustrata dai diretti protagonisti nel corso delle conversazioni ambientali intercettate, intercorse tra gli *'ndranghetisti* Panetta Pietro Francesco, detto « Architetto », e Mandalari Vincenzo, classe 1960, nato a Guardavalle (CZ), detto « compare Salvatore », rispettivamente, a capo dei « Locali » di Cormano e di Bollate, come intercettate in data 29 febbraio 2008, nell'ambito del procedimento c.d. « Infinito » (RG n. 46733/06) e riportate nell'ordinanza di custodia cautelare del Gip di Milano del 6 luglio 2010 (c.d. indagine « Tenacia » in doc. 1174/5).

Sul territorio lombardo insiste una struttura, denominata « La Lombardia », intesa ovviamente come organo di *'ndrangheta* e associazione, che coordina i venti « Locali » presenti nella stessa regione, ciascuno dei quali, a sua volta, è dotato di una propria organizzazione autonoma, che prevede una precisa gerarchia interna e la presenza di un « capo locale ».

Complessivamente, nei suddetti venti « Locali » opera un vero e proprio esercito composto da cinquecento 'ndranghetisti¹⁴.

Sul punto, va detto subito che l'indagine « Infinito » non ha smantellato l'intera struttura esistente nella regione Lombardia, posto che sono stati identificati in modo analitico solo diciassette dei venti « Locali » anzidetti, fatta salva l'avvenuta costituzione, nel frattempo, di nuovi « Locali », considerata la caratteristica « reticolare » della 'ndrangheta, in grado di porre riparo agli interventi demolitori dell'Autorità giudiziaria.

Al vertice della struttura regionale vi è la figura del « Mastrogenerale », deputato a svolgere l'attività di raccordo tra i vari « Locali » esistenti nella regione e i vertici della 'ndrangheta operanti in Calabria.

Dopo l'omicidio, avvenuto in data 14 luglio 2008 a San Vittore Olona (VA), di Novella Carmelo, detto compare « Nunzio », classe 1950, nato a Guardavalle (CZ), al vertice della 'ndrangheta lombarda (già contestato per la sua volontà accentratrice e « scissionistica »¹⁵, vi è stato un periodo di turbolenza all'interno dell'associazione mafiosa finché, nel corso di un *summit* tenutosi, in data 31 ottobre 2009, a Paderno Dugnano nel Centro « Falcone e Borsellino » è stato nominato nuovo « Mastrogenerale » Zappia Pasquale, rimasto in carica fino al mese di luglio 2010, data del suo arresto.

Alla stregua delle intercettazioni ambientali di tale *summit* mafioso, è stata ribadita: 1) l'assoluta sovranità dei « Locali » nelle loro azioni, sebbene comunque inserite nella sovraordinata struttura lombarda; 2) il fatto che per un anno, tanto in Lombardia che in Calabria, non sarebbero state concesse nuove « doti », in vista della ristrutturazione dell'intera organizzazione mafiosa.

Peraltro, a dimostrazione della delicatezza del momento e dell'importanza del ruolo, la nomina di Zappia a « Mastrogenerale » de « La Lombardia » è stata preceduta da un discorso programmatico dell'avvocato Neri Giuseppe Antonio (« compare Pino »), rappresentante del « Locale » di Pavia.

Costui, nel corso del suddetto vertice mafioso — dopo aver rappresentato la necessità di una vera e propria ristrutturazione della organizzazione, con la definizione di precisi limiti di responsabilità di ciascun affiliato, il cui nucleo di riferimento minimo è e continua ad essere il « Locale » — ha affermato testualmente che: « ognuno è responsabile del proprio « Locale » tutti sono responsabili della « Lombardia »i « Locali » in Lombardia per essere riconosciuti in Calabria devono rispondere qua », cioè, in Lombardia¹⁶.

Il Neri ha precisato che la fase di riorganizzazione aveva interessato tutti, anche la stessa Calabria. Una conferma di tale riorganizzazione si è avuta all'esito della riunione — che si era tenuta in un ristorante di Platì (RC) il 19 agosto del 2009, con la presenza « di duemila cristiani » (in pratica, con la presenza dei rappresentanti dei « Locali » italiani e stranieri e delle « famiglie » della 'ndrangheta)

14 Cfr. procedimento « Infinito », intercettazione ambientale del 13 giugno 2008 tra Minasi Saverio e Raccosta Vincenzo, detto « Cecé », classe 1948, nato a Oppido Mamertina (RC), inserito all'interno del « Locale » di Presso.

15 Cfr. O.C.C. in data 5 luglio 2010 in doc. 1357/4.

16 Cfr. O.C.C. Gip dottor Ghinetti nel procedimento c.d. Infinito, R.G. nr. 46733/06.

– nel corso della quale vi era stato il conferimento delle nuove cariche in Calabria.

La riunione mafiosa era stata opportunamente convocata, in occasione del pranzo di nozze per il matrimonio tra Pelle Elisa – figlia di Giuseppe Pelle (compare Peppe), nato a San Luca (RC) il 20 agosto 1960, inteso come « Gambazza », esponente di spicco dell’omonima cosca di San Luca (RC), – e Barbaro Giuseppe, dell’omonima famiglia di Platì.

Si trattava di un « matrimonio di potere » organizzato dai Pelle/Barbaro, per usare le parole di Oppedisano Domenico, detto Mico, nato a Rosarno (RC) il 05 dicembre 1930, il quale – nel corso di una conversazione in data 20 agosto 2009, avvenuta all’interno del suo agrumeto di Rosarno – informava degli eventi Marasco Michele, nella qualità di « mastro di giornata » della « società di Rosarno ». Tuttavia, le cose erano andate male per « compare Peppe » (Pelle), in quanto – a dispetto delle sue pretese e delle sue iniziative – « Capo Crimine » era stato nominato lo stesso Oppedisano Domenico, su proposta del « compare Ciccio Gattuso », che aveva invocato a favore dell’Oppedisano il principio dell’anzianità rispetto al Pelle, nonché il fatto che tale carica non veniva attribuita da molti anni al « mandamento tirrenico », di cui l’Oppedisano era l’esponente di spicco. Come notazione di colore, nell’occasione, era accaduto che compare Ciccio per aver fatto la suddetta proposta aveva avuto uno scontro molto duro con compare Peppe (« Peppe veramente con compare Ciccio ..ha parlato « nfruscato », proprio Pelle, Pelle », dice il nuovo capo crimine della *ndrangheta* a Marasco).

Nel corso del *summit* mafioso erano state conferite la carica di « mastro generale » per l’area « Jonica » a Gioffré Bruno e la carica di « capo società » per l’area di « Reggio Calabria » a Latella Antonino e altre cariche mafiose¹⁷.

Invero, a conferma del carattere familistico dell’organizzazione criminosa, i matrimoni, come i funerali, costituiscono altrettante occasioni di incontro tra i responsabili delle varie famiglie mafiose, in cui vengono delineate strategie e conferiti gradi/doti, ma le relative decisioni non sono definitive in quanto – alla stregua delle regole generali dell’organizzazione mafiosa – devono essere ratificate e rese ufficiali dalle assemblee generali della *ndrangheta*, che si tengono a Polsi di San Luca (RC), in occasione della festa della « Madonna della Montagna », nei primi giorni di settembre di ogni anno.

Peraltro, non è questa l’unica occasione di ratifica delle nomine effettuate o del conferimento di doti, posto che analoghe assemblee generali si tengono anche a dicembre, durante le festività natalizie e, qualche volta, anche durante le festività pasquali. Si tratta di eventi che, secondo usanze e abitudini, vedono i calabresi emigrati fare ritorno nella loro terra di origine, presso le loro famiglie.

Nella specie, le nomine decise il 19 agosto 2009 sono state ufficializzate a Polsi e sono entrate in vigore a mezzogiorno del successivo 2 settembre, come riferito da Comisso Giuseppe – soprannominato il Mastro, uomo di punta del locale di Siderno, una delle più potenti della Calabria – nel corso di una conversazione,

17 Dalla richiesta del Pm nel p.p. « Infinito », pag. 194.

avvenuta il 24 agosto 2009, all'interno del centro commerciale « I Portici » di Siderno, che dava per scontato l'evento¹⁸.

18 La struttura della *'ndrangheta*, è stata descritta dal dottor Nicola Gratteri, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, nel corso dell'audizione del 1° dicembre 2009, davanti a questa Commissione di inchiesta (cfr. DOC. XXIII, n. 7, Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Calabria, cap. X.1.1 – La struttura della *'ndrangheta*). Peraltro, il dottor Gratteri ha fornito uno spaccato della *'ndrangheta* nel territorio calabrese, che vale la pena di ripercorrere, poiché – sia pure con riferimento alla provincia di Reggio Calabria – ha parlato di « presenza asfissiante » della *'ndrangheta*, riferendo di una densità mafiosa definita « incredibile », poiché risulta acclarato che in paesi di 3 mila abitanti, ve ne sono 1.500 « battezzati » dalla *'ndrangheta*, tutte persone di sesso maschile di età compresa tra i quattordici e gli ottant'anni. Tuttavia, in questa sede occorre sottolineare che il modello organizzativo della *'ndrangheta* ha un carattere generale, nel senso che si tratta di modello valido non solo per il territorio calabrese, ma anche per qualunque zona del Paese e anche oltre i confini nazionali, in cui sono presenti e operano soggetti di origine calabrese, purché « battezzati ». Si è già detto ciò che è accaduto in Piemonte, a Bardonecchia, nella Val di Susa, dove negli anni '70 era stato inviato in soggiorno obbligato uno dei capi della *'ndrangheta*, Mazzaferro Francesco di Gioiosa Ionica il quale, occupandosi di appalti e di movimento terra, era stato raggiunto da altri calabresi. Come si è rilevato, erano emigrate dalla zona di Gioiosa Ionica (la stessa anche di Lo Presti) circa trecento persone, portando la popolazione di Bardonecchia da 2.700 unità a 3.100 unità e, corrispondentemente, era aumentato anche il numero degli iscritti nelle liste elettorali. Invero, va considerato che, *in primis*, il vincolo di sangue – costituito dall'appartenenza alla stessa famiglia di sangue – e poi la medesima provenienza territoriale, cioè la provenienza dallo stesso paese di origine costituiscono elementi fondanti del cemento della *societas sceleris*, posto che tutti si conoscono tra di loro e ciò riduce notevolmente il rischio di affidamenti sbagliati. Per « Locale » deve intendersi la zona di influenza di una determinata cosca della *'ndrangheta*, così legittimata dopo l'investitura ufficiale dalla casa madre dell'organizzazione mafiosa, rappresentata dal « Locale principale », quello di San Luca (RC). Come si è detto, il « Locale » è retto dal « capo bastone » e vede la presenza anche del « contabile », che è l'amministratore dei proventi delle attività illecite, il cui compito principale, nel caso di arresti e/o di morte violenta di affiliati, è quello di assistere economicamente la famiglia del defunto o dell'arrestato, provvedendo in quest'ultimo caso anche alle spese dell'avvocato e al sostentamento in carcere dell'affiliato. Ogni « Locale » gode di ampia autonomia rispetto alle altre strutture analoghe (gli altri « Locali »), sia rispetto agli stessi vertici dell'organizzazione criminosa, il cui intervento è previsto solo nei casi esplicitamente disciplinati. Tale autonomia è garantita da una sorta di principio di « non ingerenza » negli atti di ciascun « Locale », salvo che per i vertici ma, anche per costoro, soltanto nei casi previsti. Per entrare a far parte dell'organizzazione, cioè del « Locale », è necessario essere « battezzati », mediante una sorta di cerimonia di iniziazione, che vede la presenza di un « garante », cioè, di un affiliato, il quale accompagna il nuovo adepto davanti al capo del « Locale » e che è responsabile della riuscita del « picciotto ». L'affiliando, prima del battesimo, deve essere un « contrasto onorato », nel senso che deve trattarsi di persona che – benché « non battezzata » (questo il significato del termine « contrasto ») – è affidabile per l'organizzazione, in quanto risulta in possesso di alcune caratteristiche ritenute imprescindibili per entrare a farne parte e, cioè, essere « omertoso » e non avere alcun tipo di parentela e/o di frequentazione con appartenenti alle forze dell'ordine. Ogni affiliato ha la c.d. « dote », che costituisce il grado occupato nella gerarchia mafiosa e che fa da supporto alle « funzioni » che vengono conferite dall'organizzazione a ciascun affiliato. E così – per fare un esempio concreto – Lo Presti Rocco, affiliato alla *'ndrangheta* con la « dote » di « santista », era il « contabile » del « Locale » di Bardonecchia e braccio destro di Mazzaferro Francesco, entrambi inseriti nel settore edilizio. La « dote » è distinta in « dote inferiore », che comprende in ordine gerarchico, a partire dal basso, i gradi di « picciotto », « camorra », « sgarro », « sgarro di sangue » e in « dote superiore », che comprende in ordine gerarchico, a partire dal basso, i gradi di « vangelo », « santa », « quartino », « tre quartino », « quintino ». Tutte le nomine effettuate all'interno dell'organizzazione devono essere ratificate e ciò, come si è visto, avviene in occasione della festa della « Madonna della Montagna », che si celebra a Polsi (RC) nei primi giorni di settembre, quando tutti i rappresentanti dei « Locali » italiani e stranieri, si incontrano sia per fare offerte alla casa madre – denominata, addirittura « mamma » – sia per concordare strategie comuni, ovvero a Natale e, in caso di necessità, anche a Pasqua. Colui che viola le regole della *'ndrangheta* viene sottoposto a precise sanzioni. Il « colpevole », infatti, può essere posato, e cioè « messo in sonno » – come per i massoni – per alcuni mesi o gli si può mettere la testa nel water e tirare l'acqua o urinare sul piede. Si tratta di sanzioni gravi sotto il profilo psicologico, perché costituiscono il fallimento nell'entrare a fare parte della *'ndrangheta* e/o nel salire i gradini e le gerarchie nei « Locali ». Il codice di onore prevede anche la morte, alla quale si ricorre solo come estrema « ratio », come era accaduto per l'omicidio del medico Ioculano (imputato Piromalli), che, prima di essere ammazzato, era stato « avvisato per ben tre volte ».

Ritornando al tema principale, si deve ritenere e affermare, alla luce delle inchieste della Dda di Milano, che la *'ndrangheta* ha ripartito il territorio di grande parte — se non di tutta — della ricca regione Lombardia (oltre che delle altre regioni del Nord Italia), secondo un criterio « a zone », che non lascia fuori nulla e garantisce un controllo pressoché assoluto su tutte le attività oggetto di interesse.

In particolare, le indagini del procedimento c.d. « Caposaldo » hanno consentito di appurare che sul territorio lombardo operano i seguenti « Locali »: Milano, Bollate, Bresso, Canzo, Cormano, Legnano, Limbiate, Solaro, Pioletto, Rho, Mariano Comense, Erba, Desio e Seregno e Pavia. Ancora, le indagini sulla cosca Barbaro-Papalia (« Cerberus » e « Parco Sud ») hanno consentito di acclarare la presenza mafiosa anche in quasi tutti i comuni posti a Sud-Ovest di Milano e, in particolare, nei comuni di Buccinasco, Assago, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio, mentre le indagini sulla cosca Paparo (« Isola ») hanno consentito di appurare la presenza mafiosa a Cologno Monzese e nella zona Nord Est di Milano.

Altri « Locali » sono sicuramente presenti sul territorio lombardo, ma allo stato se ne ignora l'ubicazione e la « consistenza ».

La struttura « La Lombardia » è strettamente collegata con le substrutture calabresi e tale collegamento si fa più intenso nei momenti di fibrillazione e di tensione tra i componenti del sodalizio.

Del resto, com'è emerso da tutte le indagini effettuate (« Caposaldo », « Isola », « Tenacia », ecc.), ciascuna famiglia mafiosa lombarda ha i propri referenti calabresi ed è in Calabria che vengono prese le decisioni più importanti che investono i « Locali » della Lombardia o, più in generale, vengono risolti i conflitti che investono le cosche che operano nel Nord.

Continui sono i viaggi da Nord a Sud, soprattutto, nei comuni del reggino — dove sono presenti e operano i vertici della *'ndrangheta* — dei rappresentanti delle cosche lombarde, al fine di ottenere appoggi e protezioni nelle aree lombarde.

Ciò induce a ritenere l'esistenza di rapporti di subordinazione, più che di collaborazione di stampo federale, dei « Locali » sparsi sul territorio nazionale e delle strutture regionali rispetto alle decisioni che vengono assunte in Calabria dai vertici della *'ndrangheta*.

In ogni caso, le indagini svolte hanno posto in evidenza il senso di unità di fondo che lega tutti gli uomini della *'ndrangheta* e la loro appartenenza a un fenomeno criminale, sociale e culturale essenzialmente omogeneo e dichiaratamente alternativo, rispetto alle istituzioni statuali.

Il Gip del tribunale di Milano, nella sopra citata ordinanza di custodia cautelare « Caposaldo » (doc. 1174/2), emessa nei confronti della cosca facente capo a Giuseppe Romeo, classe 1964, nato a Reggio Calabria, nel rappresentare in modo assolutamente puntuale le caratteristiche dell'impresa mafiosa nel territorio lombardo, sottolinea che un altro aspetto caratteristico del fenomeno mafioso — emerso soprattutto negli ultimi anni — è quello della compenetrazione con il mondo economico ed imprenditoriale.

Sicché, accanto ai tradizionali settori di azione del fenomeno mafioso (estorsioni, droga, armi...), l'organizzazione si presenta anche con il volto pulito di imprese apparentemente operanti come soggetti

del libero mercato, soprattutto nello specifico settore di competenza e, cioè, in quello del movimento terra e del trasporto rifiuti, ma anche nel settore immobiliare, nel quale confluiscono tutti i proventi illeciti della *'ndrangheta*.

Diversi sono i canali di penetrazione. Talvolta, il « virus mafioso » — così, nella conversazione telefonica del 15 aprile 2009, ore 20,25 (prog. n. 5101) nella indagine « Tenacia », lo definisce, in modo peraltro molto significativo, Andrea Pavone, uomo di Salvatore Strangio e amministratore ombra del gruppo Perego — penetra nel tessuto di imprese che presentano qualche criticità sotto il profilo economico-finanziario, per assumerne progressivamente il controllo mediante un inesorabile processo di osmosi, con la conseguenza che l'impresa viene piegata alle esigenze e agli interessi della *'ndrangheta* fino all'inesorabile sua insolvenza, posto che la mafia non crea ricchezza, ma distrugge quella esistente, come appunto, un « virus patogeno » all'interno di qualunque organismo vivente.

In altri casi, l'impresa mafiosa è il frutto diretto della iniziativa della stessa associazione mafiosa, che costituisce formalmente l'impresa la quale, tuttavia, per essere operativa ha bisogno dell'aiuto di imprenditori compiacenti, grazie ai quali riesce a inserirsi nel tessuto economico della società civile.

È chiaro che questo passaggio di « imprenditorializzazione » della mafia si verifica con maggiore facilità, rispetto ad altre zone del Paese in cui risiedono le radici storiche del fenomeno mafioso, in aree come quella lombarda, dove la presenza di notevoli flussi finanziari rende assai appetibile l'ingresso ai nuovi protagonisti del settore.

In tutti i casi, comunque, l'impresa mafiosa — pur sotto la pelle del normale operatore commerciale — non perde le sue note caratteristiche: la vocazione criminale, espressa dalla intrinseca capacità di intimidazione, che diviene essa stessa una componente del « patrimonio sociale ».

Gli aspetti essenziali dell'impresa mafiosa vengono rappresentati dal Gip di Milano (doc. 1174/2), in modo particolarmente efficace, come di seguito:

a) la notevole liquidità derivante da attività illecite, con incidenza minimale di (eventuali) costi di indebitamento bancario;

b) la gestione della concorrenza con altre imprese, effettuata con modalità intimidatorie. A tale riguardo vi è da fare una netta differenziazione. Quando il contrasto sorge con altre imprese in qualche modo gravitanti nell'ambito del sodalizio criminoso, si cerca un compromesso, una via di accomodamento che garantisca una sorta di « pace imprenditoriale »: in questi casi, solo come estrema *ratio* si ricorre alla violenza e all'intimidazione. Viceversa, nel caso in cui il contrasto sorge con imprese che nulla hanno a che vedere con il sodalizio, il passaggio del tentativo di compromesso viene « saltato » e si passa direttamente alla violenza. Sul punto, al fine di dare solo un'idea del fenomeno, è sufficiente considerare che negli ultimi tre anni sono stati compiuti, in Lombardia, oltre 130 attentati incendiari a danno di imprenditori e oltre 70 episodi intimidatori commessi con armi, munizioni ed esplosivi. Sintomatico della capacità dell'associazione di indurre omertà è il fatto che le vittime affermino, contra-

riamente al vero, di non avere idea dell'autore dell'atto e di non avere mai avuto a subire richieste o intimidazioni, come si è verificato, addirittura, nel procedimento a carico del clan Barbaro, nel corso di numerose deposizioni testimoniali davanti al tribunale di Milano;

c) l'assenza di ogni contabilità da parte delle imprese che operano nel settore del movimento terra e l'inesistenza o la falsificazione delle fatture in uscita e in entrata (le fatture sono « cose magiche », ha riferito il dottor Storari, nel corso della sua audizione), con la conseguenza che tutte le prestazioni normalmente avvengono « in nero »;

d) il mancato rispetto delle normative in materia di smaltimento di rifiuti, con smaltimenti illeciti in discariche abusive, in terreni incolti o destinati a uso agricolo o, addirittura, in altri cantieri, con conseguente notevole risparmio di costi e aumento della competitività, rispetto alle imprese che operano nella legalità;

e) il pagamento « in nero » anche di ogni prestazione di lavoro e la conseguente l'assenza di ogni tutela sindacale, coniugata al mancato rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Invero, l'impresa mafiosa non ha i problemi connessi a licenziamenti, al pagamento di contributi e alle spese legali conseguenti a problemi con i dipendenti e ciò per la ragione che le maestranze dell'impresa mafiosa sono connotate da un elevato grado di fidelizzazione, in quanto composte da soggetti che ruotano nell'ambito del sodalizio criminoso, che mai aprirebbero una qualunque vertenza con il proprio datore di lavoro, mentre gli altri capiscono subito con chi hanno a che fare e si adeguano, com'è accaduto per i dipendenti della Perego Strade Srl, che si sono adeguati ai nuovi padroni calabresi;

f) l'acquisizione, *de facto*, di una posizione monopolista. Le indagini sopra citate hanno dimostrato in modo inoppugnabile come, in Milano e nell'intera Lombardia, nel settore del movimento terra non si muova foglia che la *'ndrangheta* non voglia;

g) la sistematica elusione della normativa inerente la certificazione antimafia, attuata nei pubblici appalti mediante il ricorso al subappalto del subappalto, al costante utilizzo di prestanome e alla fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti;

h) l'attività di recupero dei crediti con modalità intimidatorie, senza sopportare i costi legati a controversie legali. Le imprese mafiose non corrono la normale alea connessa al « recupero crediti », posto che i debitori vengono costretti a pagare con minacce e violenze di ogni tipo, come è emerso nell'operazione « Caposaldo », dove nell'ambito di imprese che si occupavano di movimento terra, vi era un soggetto che non era in grado di pagare. Ebbene, lo hanno minacciato, facendogliene di tutti i colori. Addirittura, hanno picchiato un dipendente, tale Cremonesi, che non c'entrava niente e che si è licenziato per paura, non del proprio datore di lavoro bensì degli uomini della *'ndrangheta*, e che non ha neppure sporto querela;

i) l'adempimento delle obbligazioni assunte rimesso, *ad nutum*, alla volontà dell'imprenditore mafioso. Stigmatizza uno degli impren-

ditori captati nel corso della indagine « Parco Sud » che ai Barbaro — famiglia al tempo « padrona » del territorio di Buccinasco — non si fanno certo i decreti ingiuntivi. Il concetto di fondo è che l'impresa mafiosa si sottrae all'ordinario rischio di contenzioso giudiziario civile. Fatto sta che nessuno si lamenta se il lavoro è fatto male, né se la fornitura non viene pagata all'imprenditore estraneo all'organizzazione.

In definitiva, esiste una gestione dell'attività di impresa che non ha nulla a che vedere con quella ordinaria, che ha una contabilità, versa le imposte e i contributi previdenziali per i dipendenti, paga un commercialista per la contabilità, un consulente del lavoro per le paghe e i contributi previdenziali e, all'occorrenza, si avvale di un avvocato per il recupero crediti e per ogni altra controversia.

Per loro questi costi non esistono e, così, « risparmiano su tutto ». Del resto, va sottolineato che, per l'esercizio dell'attività di movimento terra, è sufficiente « un camion in *leasing* », che costa poco e consente la massimazione dei profitti.

Questi sono i vantaggi competitivi di cui gode l'impresa mafiosa e che la rendono economicamente superiore rispetto alle altre imprese, che operano nella legalità, nei cui confronti i clan mafiosi attuano un vero e proprio sistema di concorrenza sleale.

In sostanza, la gestione dell'attività dell'impresa mafiosa, proprio perché non ha nulla a che vedere con quella ordinaria, stravolge non solo ogni regola dell'economia di mercato, ma — più in generale — stravolge i rapporti di convivenza civile.

In conclusione — come osserva il Gip nell'O.C.C. n. 9189/08 (pag. 46) — l'impresa mafiosa pone in essere quello che può essere definito « capitalismo della rendita », in quanto tende al guadagno, ma non è orientato alla produzione di beni e di servizi, ma solo alla « scrematura dei profitti », com'è emerso evidente nelle vicende che hanno interessato il gruppo Perego (operazione c.d. Tenacia). Un capitalismo che non rischia nulla, in quanto tende ad eliminare la concorrenza, punta al monopolio e in alcuni casi consegue dei profitti, il tutto sempre mediante il ricorso ad attività estorsive.

L'aspetto più sconcertante di tutto questo quadro è che i vantaggi di cui gode l'impresa mafiosa — cui corrispondono altrettanti svantaggi da parte di imprese che operano nella legalità — non vengono quasi mai stigmatizzati dalle imprese sane, che preferiscono « subire » in silenzio ovvero entrare, addirittura, in affari con i mafiosi, sostenendo che « gli affari sono affari » e che *pecunia non olet*. Tale atteggiamento — significativo del fatto che l'impresa mafiosa ha raggiunto un preoccupante livello di accettazione sociale — finisce con l'accrescerne la forza economica, il prestigio, il tessuto di omertà e, in definitiva, il potere dell'impresa mafiosa medesima, un potere tanto più pericoloso, perché occulto.

Le ordinanze del Gip di Milano del 3 marzo 2011, nel procedimento « Caposaldo » (doc. 1174/2), e del 6 luglio 2010, nel procedimento « Tenacia » (doc. 1174/5), pongono in evidenza:

a) che in Lombardia il movimento terra costituisce il settore primigenio di interesse della *'ndrangheta* imprenditrice, grazie alla

presenza massiccia di un vero e proprio esercito di « padroncini calabresi »;

b) che non esiste cantiere, pubblico o privato che sia, in cui — puntualmente — non si presenta il solito camion del « padroncino calabrese » a caricare terra e detriti di scavo, senza che qualcuno si permetta di eccepire nulla;

c) che tutti i lavori di scavo, di demolizione e di movimento terra vengono distribuiti tra le imprese mafiose secondo rigidi criteri territoriali, nel senso che deve essere sempre rispettata la competenza per « Locali », con la conseguenza che costituisce grave « sgarro » affidare tali lavori ad altre imprese, anch'esse mafiose, ma operanti fuori del territorio compreso nel « Locale », senza il consenso del capo o reggente della struttura mafiosa.

Soprattutto, le indagini della Dda di Milano hanno posto in evidenza una serie di modalità operative, sempre uguali a se stesse, che qualificano in modo peculiare le modalità di intervento della *'ndrangheta*. Si tratta di un dato che ha una triplice valenza:

a) costituisce strumento di interpretazione del fatto, che altrimenti verrebbe analizzato in modo asettico, astratto, senza considerare il contesto;

b) costituisce prova del metodo mafioso;

c) è serio indizio della partecipazione stessa al sodalizio criminoso, sempre tenendo presente peraltro che « in tema di fatti di criminalità di tipo mafioso, la valutazione probatoria deve tenere conto, con la dovuta cautela, anche dei risultati delle indagini storico — sociologiche, per la loro utilizzazione come strumenti di interpretazione, avendone prima vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza, e cioè a regole giuridiche preesistenti al giudizio »¹⁹.

In particolare — sottolinea il Gip di Milano, dottor Gennari, nelle sue pregevoli ordinanze — queste sono le costanti operative, peraltro, già comuni alla impresa mafiosa in generale e che in Lombardia si adattano alle particolari caratteristiche del settore di attività. Invero, i sodali, al fine di acquisire il monopolio del settore degli appalti e del movimento terra, non solo compiono atti di concorrenza con violenza e minaccia, integrando la fattispecie di cui all'articolo 513 *bis* c.p., ma attuano una sistematica elusione di ogni normativa di settore, anche di carattere extrapenale, che genera la c.d. « legalità debole », cioè, la sostanziale inefficacia di tutte le normative diverse da quelle del diritto penale.

E, così, la gestione dei rifiuti e del materiale costituente il residuo degli scavi avviene in totale spregio della normativa di cui all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che esclude la disciplina dei rifiuti solo alle terre e alle rocce da scavo.

19 Cfr. Cass. n. 21102/06.

Inoltre — com'è noto — la normativa vigente (decreto legislativo n. 490 del 1994 e decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998) prevede che la prefettura provvede al rilascio delle certificazioni antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con le quali viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto — di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 — e di tentativi di infiltrazione mafiosa — di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 — nei confronti dei soggetti che intendono instaurare rapporti con la pubblica amministrazione.

Ebbene, nei pubblici appalti, il ricorso al subappalto non autorizzato e all'intestazione fittizia delle imprese sono gli «stragemmi» maggiormente utilizzati per sottrarsi a tale normativa e ciò avviene con la complicità di imprese non coinvolte in via diretta con la *'ndrangheta* che però, per convenienza, si prestano a pratiche illecite.

Anche la normativa del c.d. trasporto per conto terzi (legge n. 298 del 1974; decreto legislativo n. 395 del 2000) viene sistematicamente violata, posto che gli indagati — di regola — non posseggono i requisiti per gestire tale attività. In particolare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 161 del 2005, è divenuto operativo il decreto legislativo n. 395 del 2000, che ha apportato modifiche sostanziali per l'iscrizione all'Albo conto terzi.

Nel dettaglio, il decreto in oggetto prevede il possesso del requisito della «onorabilità» e l'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000 ha ampliato la casistica dei motivi ostativi per tale requisito, escludendolo per coloro che abbiano riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi ovvero abbiano riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale e per numerosi altri reati previsti da norme speciali.

In tale contesto normativo, non v'è alcun dubbio che soggetti appartenenti alla *'ndrangheta* — spesso gravati di pesanti precedenti penali — siano del tutto privi dei requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo.

Da ultimo, il ricorso ai prestanome è reso ancora più necessario per gli uomini della *'ndrangheta*, alla luce della normativa introdotta dalla legge n. 136 del 2010, che all'articolo 4 prevede che la bolla di consegna del materiale trasportato indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi e ciò allo scopo di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri.

Da qui la necessità di costituire società, le cui quote sociali o i cui amministratori non siano a loro direttamente riconducibili ovvero di ricorrere a imprenditori che fanno loro da prestanome.

Il primo schermo del «sistema mafioso» è costituito da società formalmente intestate a terzi e amministrare da persone di fiducia e,

così, nell'inchiesta « Caposaldo » (doc. 1174/2) sono state identificate numerose società, quali:

a) la Autotrasporti Al.Ma. Srl, costituita nel 2006 e, in primo momento, amministrata da Aldo Mascaro, classe 1951, nato a Roccabernarda (KR) consulente e uomo di fiducia di Giuseppe Romeo e del cui nome « Al.Ma. » costituisce l'acronimo, con sede legale presso lo studio del fidato commercialista Santoro Giovanni, in Monza, piazza Roma, 10, utilizzata per il movimento terra;

b) la Edilscavi Srl, avente a oggetto sociale « il magazzinaggio e la custodia per conto terzi », già creata in data 12 maggio 2008, da alcuni prestanome calabresi di Romeo e Mascaro (Crea Giuseppe, classe 1969, nato a Reggio Calabria; Bellanova Vito, classe 1969, nato a Locri (RC); Iaria Benedetto Giovanni, classe 1982, nato a Reggio Calabria) e amministrata dal Crea, con sede legale, come l'Al.Ma., presso lo studio commercialista Santoro Giovanni, quindi, utilizzata quale società di servizi satellite della Tnt Global Express;

c) la Speed Trasporti Srl, costituita in data 26 gennaio 2009, con sede legale presso lo studio di Santoro e la nomina ad amministratore unico di Bellanova Vito;

d) la Mfm Group Srl, che corrisponde alle iniziali di Mascaro Aldo (uomo di Giuseppe Romeo), Martino Antonino, figlio di Paolo e Flachi Davide, figlio di Pepè, costituita in data 24 marzo 2009, con sede legale presso il solito Santoro;

e) la Coop. Regina Srl, facente capo a Flachi Pepè.

Di seguito, nell'indagine « Cerberus » (doc. 1174/3) sono state individuate altre società, aventi ad oggetto il movimento terra, quali:

a) la Edil Company Demolizione e Scavi Srl;

b) la Mo.Bar Sas;

c) la F.M.R. Scavi Srl, tutte facenti capo al clan mafioso dei Barbaro.

Viceversa, nell'indagine « Tenacia » si assiste alla metamorfosi di un importante gruppo di società, il gruppo Perego, destinatario di numerosi appalti pubblici e privati, nel cui tessuto la *'ndrangheta* riesce a penetrare come un « virus », poiché — con la compiacenza dell'amministratore formale — inserisce i propri uomini nello stesso consiglio di amministrazione della capo gruppo, all'evidente scopo di asservire le società del gruppo alle proprie finalità.

Rileva il Gip di Milano nelle ordinanze « Caposaldo » (doc. 1174/2) e « Tenacia » (doc. 1174/5), che per gli uomini della *'ndrangheta* è importante ottenere per le società da loro controllate la licenza di autotrasporto « conto terzi », in quanto tale modalità lavorativa costituisce il grimaldello per penetrare nel delicato mondo degli appalti pubblici. Invero, tale licenza consente loro di apparire come fornitori di servizi per le imprese subappaltanti ed evita la loro partecipazione effettiva ai bandi di gara che, ovviamente, per i

controlli svolti non consentono alle aziende « contaminate » di partecipare e muoversi liberamente sul mercato²⁰.

Tale strumento non è tuttavia esaustivo, posto che l'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) pone l'esplicito divieto del subappalto di subappalto, nell'ambito dei lavori pubblici.

Ciò nonostante la normativa viene aggirata dalle famiglie mafiose mediante il ricorso a imprenditori insospettabili, dal volto e dalla fedina penale pulita, i quali fanno da « prestanome » al mafioso di turno, senza costrizione alcuna, cioè, per puro tornaconto, sulla base di una semplice comunione di intenti.

Accade quindi che calabresi, come Giuseppe Romeo (« operazione Caposaldo ») o come i fratelli Paparo (« operazione Isola »), lavorino tranquillamente anche nei pubblici appalti, pur non essendo direttamente assegnatari di subappalti, grazie a imprenditori compiacenti, i quali si avvalgono delle loro imprese mafiose. Non solo, dal momento che queste ultime, a loro volta, fanno ricorso ai « padroncini calabresi » i quali, muovendosi su loro disposizione, finiscono con l'invadere e occupare del tutto i cantieri delle opere pubbliche, così esaltando il potere dei clan mafiosi.

Appare evidente che se nei pubblici appalti, per gli uomini della *'ndrangheta*, si pone il problema di come aggirare la normativa antimafia, nel settore privato una tale tematica neanche si prospetta, con la conseguenza che i cantieri privati di Milano e dell'*hinterland* hanno visto — e tuttora vedono — la perdurante presenza, insieme ai « padroncini calabresi », di soggetti che sono l'espressione della criminalità organizzata.

Le forme mediante le quali viene perseguito tale obiettivo sono l'intimidazione degli appaltatori o, comunque, dei titolari dei cantieri ma, molto più spesso, la loro connivenza.

Quest'ultimo è il dato preoccupante — quale emerso in tutti i procedimenti penali a carico degli *'ndranghetisti* nello specifico settore del movimento terra — posto che i vari Andronaco, Casiraghi, Danesi, Iorio, Locatelli, Luraghi, Madaffari, Nichetti, Perego, Pirrò e molti altri ancora, tutti imprenditori di origine lombarda o, comunque, ben inseriti nella realtà economica lombarda e alla guida di imprese sane e di medie dimensioni, i quali nonostante abbiano, almeno la gran parte, un « curriculum » di rispettabilità alle loro spalle, hanno messo le loro imprese a disposizione dei clan calabresi, consumando essi stessi dei reati specifici, sia con la falsificazione dei documenti di trasporto dei materiali da demolizione, sia con lo scarico abusivo di tali materiali, solo valutando la convenienza economica del momento.

Ed è così che dall'attività di movimento terra si arriva alle violazioni ambientali.

Invero, una delle note caratteristiche dell'attività di movimento terra gestita dai calabresi è la sistematica violazione della normativa ambientale, per la semplice ragione che — come si è posto in evidenza — violare le regole fa risparmiare tempo e denaro.

²⁰ Per trasporto conto terzi si intende una modalità di lavoro che implica il fatto che un'entità lavorativa (artigiano, impresa, libero professionista) effettui servizi per un'altra entità, anziché direttamente per il cliente.